

STATUTO FONDAZIONE
"ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

1. Su iniziativa di Maurizio Nicolis Di Robilant, con la collaborazione di Giovanni Lanzone, Matteo Farneti, Marco Fanfani, Paolo Anselmi, Diego Maria Visconti, Andrea Illy e Edoardo Andreoli è costituita una fondazione denominata:

"ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA"

con sede in Milano, in via Vigevano 41.

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente di promuovere finalità di pubblica utilità

nell'ambito della valorizzazione generale del sistema paese, quali:

(i) lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

(ii) la formazione, l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa del patrimonio artistico, monumentale, culturale e ambientale del nostro Paese;

(iii) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

(iv) l'attività di valorizzazione generale del sistema paese, consistente, in particolare nel:

a) promuovere, favorire, aggregare e diffondere iniziative volte a rilanciare, in Italia come all'estero, l'immagine del nostro Paese, attraverso una più ampia valorizzazione del suo sistema produttivo, culturale e turistico;

b) diffondere tra la cittadinanza una maggiore consapevolezza del patrimonio di bellezza di cui dispone il nostro Paese;

c) promuovere l'educazione dei giovani - anche attraverso la diffusione e la conoscenza dei nuovi strumenti informatici - per contribuire alla loro formazione, istruzione e cultura in relazione al patrimonio di bellezza del nostro Paese,

d) favorire e promuovere occasioni di incontro e di dialogo tra imprenditoria privata, istituzioni pubbliche, istituzioni accademiche e scientifiche, fondazioni e associazioni, mondo delle professioni e cittadinanza per sviluppare strategie comuni di valorizzazione del Paese nonché di difesa e rilancio del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
2. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente al perseguimento degli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
3. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
5. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
6. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
7. istituire premi e borse di studio;
8. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
9. svolgere attività di raccolta fondi finalizzata al sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione, attraverso tutti gli strumenti disponibili, ivi comprese possibili pubblicazioni volte a educare, sensibilizzare, informare le persone sulle finalità della Fondazione
10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità ;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi, in qualsiasi forma concessi, attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati, persone fisiche, giuridiche, ed enti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Presidente approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Presidente approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

2. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- l'Advisory Board;
- il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 9

Presidente

1. Il primo Presidente della Fondazione è nominato in sede di atto costitutivo e resta in carica fino a rinuncia. Il successivo Presidente è nominato dal Presidente uscente e così in perpetuo; il Presidente così nominato resterà in carica cinque esercizi e può essere confermato per non più di un ulteriore mandato consecutivo. Ove il Presidente uscente non possa o non voglia nominare il successivo, a tale nomina provvederà l'Advisory Board.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.
5. In particolare, provvede a:
 - stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
 - predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - istituire l'Advisory Board, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
 - nominare, ove opportuno, un Segretario, quale ufficio della Fondazione, che coadiuvi in Presidente nella gestione operativa ed amministrativa della Fondazione; al momento della nomina il Presidente ne stabilirà compiti, durata e natura dell'incarico;
 - istituire, ove necessario, Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
 - individuare, ove opportuno, modalità di partecipazione ed adesione alla Fondazione;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - deliberare in merito alla proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
 - svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Articolo 10

Advisory Board

1. L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), nominati dal Presidente e scelti tra persone che reputi di utilità e prestigio per la Fondazione. I membri così nominati resteranno in carica cinque esercizi e potranno essere confermati.
2. All'Advisory Board possono partecipare quali invitati il Segretario, ove nominato, il Revisore Legale dei Conti, nonché i membri dei vari dipartimenti e/o comitati consultivi eventualmente istituiti.
3. L'Advisory Board è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.
4. All'Advisory Board vengono altresì illustrate le attività e le linee di sviluppo della Fondazione nonché gli obiettivi e i programmi della medesima. A tale fine, l'Advisory Board può formulare pareri consultivi e proposte.
5. L'Advisory Board, inoltre, provvede a nominare il Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'articolo 11.

6. L'Advisory Board è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Advisory Board ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. Qualora l'Advisory Board, per qualsiasi motivo, non proceda a tale nomina, alla stessa provvederà, su sollecitazione del Presidente, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

2. Il Revisore Legale dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Advisory Board.

5. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per cinque esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 12

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con determina del Presidente, che nominerà anche il liquidatore, ad altro ente avente scopo analogo, ovvero a fini di pubblica utilità.

2. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 13

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.